

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. I
N. 3

PROPOSTA DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

PRESENTATA DALLA

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA Gronchi, *Presidente*;
e dei deputati Assennato, Carpano Maglioli, Clerici, Corbino, Covelli, Dossetti, Preti, Taviani,
Tosato e Ambrosini, *relatore*

Seduta del 2 febbraio 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esperienza di questo primo periodo di attività della nostra Assemblea ha messo in evidenza l'opportunità di alcune modificazioni al suo Regolamento.

1. — L'esame preliminare dei bilanci è devoluto, secondo la norma dell'articolo 6-bis delle Aggiunte al Regolamento, approvate il 14 settembre 1948, alla Commissione finanze e tesoro con la partecipazione di un Comitato di nove membri per ciascuna delle singole Commissioni competenti per materia.

Il sistema ha dato luogo in pratica a qualche inconveniente; e più di una delle Commissioni competenti per materia ha sollevato, anche davanti alla Camera, dubbi e proteste convergenti nella richiesta di avere attribuito il compito dell'esame preliminare dei bilanci del gruppo di Ministeri rientranti nella propria specifica competenza.

La vostra Giunta, dopo ampia discussione, durante la quale furono affacciate altre soluzioni, come ad esempio quella di costituire una Commissione speciale formata da rappresentanze di tutte le Commissioni (una specie dell'antica Giunta del bilancio, salvo il criterio della elettività) ha finito per decidere a maggioranza di proporvi una soluzione se-

condo la quale: alla Commissione finanze e tesoro apparterrebbe la competenza esclusiva per l'esame preliminare dei bilanci dei Ministeri del bilancio e delle finanze, nonché degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro. Per l'esame del riepilogo generale della spesa, riferentesi al Ministero del tesoro, la Commissione finanze e tesoro si dividerebbe in Sottocommissioni per gruppi di Ministeri, ciascuna delle quali dovrebbe sentire un Comitato di nove membri designati da ogni Commissione. Gli altri bilanci sarebbero esaminati dalle singole Commissioni competenti per materia.

2. — Una seconda modificazione è suggerita dalla opportunità di dare al Presidente il potere di imprimere un ritmo più celere ai lavori delle Commissioni, quando, non essendo stata dichiarata l'urgenza di un disegno di legge, si ravvisi la necessità di abbreviare il termine stabilito per la presentazione delle relazioni, in guisa che queste possano essere sottoposte alla Camera più rapidamente. Si propone pertanto di dare facoltà al Presidente di prescrivere, in tal caso, un termine alle Commissioni; termine che potrà, peraltro, essere prorogato dalla Camera, su richiesta di un decimo dei componenti della Commissione.

3. — Il funzionamento delle Commissioni legislative, il cui primo esperimento merita gravi considerazioni, suggerisce una modificazione della norma attuale, secondo cui il deferimento dei disegni di legge alle Commissioni in sede legislativa avviene su proposta del Presidente, approvata dalla Camera per alzata e seduta.

La prassi ha dimostrato che la Camera non ha mai contrastato la proposta del Presidente. Dato ciò, appare più opportuno stabilire che il deferimento avvenga per decisione del Presidente, salvo opposizione della Camera all'atto della relativa comunicazione. Questa sarà data nelle 48 ore successive alla presentazione, ciò che metterà in grado tutti i deputati di aver conoscenza del contenuto del provvedimento, il quale, intanto, sarà stato stampato e distribuito. Restano poi sempre salvi i rimedi di carattere costituzionale per l'avocazione alla Camera dei disegni di legge stessi.

Si propone pertanto di modificare in tal senso l'articolo 11 delle Aggiunte, stabilendo altresì, per i periodi di aggiornamento, di lasciare ferma la norma per cui la decisione del Presidente deve essere comunicata, in tale ipotesi, a tutti i deputati otto giorni prima della convocazione della Commissione.

4. — Appare altresì utile adottare una norma nuova per regolare l'esame di quei disegni di legge che sono stati già approvati dalla Camera e che le vengono rinviati in seguito ad emendamenti apportativi dall'altro ramo del Parlamento. La questione è sorta in occasione del disegno di legge sulla pubblicazione delle leggi. Furono proposti da un membro della Commissione alcuni emendamenti su parti di quel disegno che non erano state emendate dal Senato. In quell'occasione l'onorevole Lucifredi sollevò una pregiudiziale nel senso che la Camera dovesse discutere i soli emendamenti del Senato. L'Assemblea decise di rinviare la questione alla Giunta del Regolamento, e l'onorevole Lucifredi a sua volta presentò alla Giunta stessa una sua proposta del seguente tenore:

« Se i disegni di legge approvati dalla Camera sono emendati dal Senato della Repubblica e quindi rinviati alla Camera, questa delibera soltanto sulle modifiche apportate dal Senato.

« Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione soltanto ove si trovino in rapporto di immediata connessione con gli emendamenti introdotti dal Senato della Repubblica ».

La proposta tocca un insieme di problemi delicati, sui quali la Giunta ha ampiamente discusso. Primo fra essi quello della stessa possibilità, dal punto di vista costituzionale, di adottare in sede di Regolamento interno della Camera una norma che potrebbe considerarsi di tale portata da incidere sui rapporti fra i due rami del Parlamento. Ma la maggioranza della Giunta ha creduto di superare i dubbii in proposito sollevati, riguardando la suddetta proposta come muoventesi in una sfera più limitata, e precisamente nell'ambito soltanto della regolamentazione che l'Assemblea ha potestà di fare riguardo all'esercizio della sua funzione.

La maggioranza stessa ha ritenuto inoltre di poter superare un'altra obiezione alla proposta in questione, consistente nel rilievo che nelle more della discussione del disegno di legge avanti al Senato possa essere trascorso tanto tempo e possano essersi verificati tali fatti nuovi da rendere inattuale il disegno di legge rinviato alla Camera in seguito agli emendamenti apportativi dal Senato; inattuale nel suo complesso, o in talune delle norme non emendate dal Senato. Nel quale ultimo caso potrebbe appunto sorgere l'opportunità di non limitare l'esame della Camera agli emendamenti del Senato, ma di rimettere in discussione anche altri articoli del disegno di legge, che pur avevano nel primo stadio avuto l'approvazione della Camera; per il che si dimostrerebbe inopportuna e fors'anche dannosa la preclusione stabilita nella proposta.

Senonché la maggioranza della Giunta ha ritenuto che anche queste obiezioni sono superabili, considerando che nel caso del sopravvenire di fatti nuovi che possano rendere il disegno di legge inattuale, non può *a priori* ammettersi che il Senato non se ne sia reso conto, e che comunque la Camera ha sempre la possibilità di respingere il disegno di legge nella votazione finale, che integralmente lo investe nel suo complesso.

Si è osservato per altro che la preclusione in questione non ha carattere assoluto, né in base al testo originario del proposto articolo nel cui secondo comma era prevista una eccezione, né tanto meno in base al testo emendato che la maggioranza della Giunta propone.

Infatti nel primo comma si inserisce l'aggiunta « di norma » che già esclude l'assolutezza della preclusione, e che trova esplicitazione nel disposto del secondo comma, del testo primitivo al quale si è apportato un emendamento allo scopo di ampliare i casi dell'eccezione alla preclusione stabilita « di norma » nel primo comma. Mentre nel testo primitivo

del secondo comma l'eccezione aveva una portata molto limitata, in quanto si prevedeva la possibilità da parte della Camera di prendere in considerazione nuovi emendamenti « soltanto ove si trovino *in rapporto di immediata connessione* con gli emendamenti introdotti dal Senato », nel testo emendato dalla Giunta si estende la possibilità di presa in considerazione dei nuovi emendamenti a tutti i casi in cui questi siano in semplice « *correlazione* » con gli emendamenti deliberati dal Senato.

Non è chi non veda come la sostituzione delle parole adoperate nel testo primitivo « *soltanto* ove si trovino *in rapporto di immediata connessione* » con le altre parole del testo proposto dalla Giunta « ... *in correlazione* », importi una notevole amplificazione della facoltà di proporre emendamenti e renda quindi possibile superare le obiezioni avanzate contro la preclusione che il primo comma del proposto articolo dispone « *di norma* ».

La minoranza della Giunta preferisce che la questione resti insoluta in modo che, caso per caso, l'Assemblea possa adottare le decisioni che ritiene opportune. La Camera è posta, quindi, davanti alle due soluzioni, per fare la sua scelta.

5. — Una modificazione di carattere tecnico, ispirata al criterio di rendere la discussione più agile e soprattutto più ordinata, è proposta in materia di emendamenti.

La vostra Giunta vi propone infatti di stabilire che essi debbono essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della seduta in cui ha luogo la discussione degli articoli a cui si riferiscono, limitando la facoltà di presentazione nella stessa seduta, con le firme di 10 deputati, solo a quegli emendamenti che siano in correlazione con precedenti emendamenti.

In tal modo si eviterà il permanere di un sistema che alcune volte diventa addirittura caotico, di presentazione improvvisata e confusa di emendamenti che all'ultim'ora si accavallano e rendono la discussione disordinata e talvolta danneggiano anche l'armonia complessivo della legge.

Tutti i deputati possono preparare in tempo i loro emendamenti in base alla relazione della Commissione e alla discussione generale. La presentazione all'ultim'ora si può giustificare soltanto per la necessità di emendare altri emendamenti ovvero di proporre disposizioni che siano correlative con precedenti emendamenti.

6. — All'articolo 116-*bis* si propone di modificare — in concordanza con analoga proposta del deputato Belloni — il termine di 6 giorni per le risposte scritte alle interrogazioni, elevandolo a 10 giorni. Ciò per facilitare l'osservanza del termine stesso da parte del Governo, che si è, appunto, impegnato — in relazione al nuovo termine — ad un maggiore rispetto in confronto al passato.

7. — In materia di interpellanze la Giunta vi propone di determinare con ancora maggiore precisione la loro differenza dalle interrogazioni, stabilendo, all'articolo 119, che l'interpellanza deve riguardare i motivi e gli intendimenti del Governo su questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

8. — Una innovazione, già adottata dalla Commissione per il Regolamento del Senato, consiste nella proposta di stabilire la sospensione per tre mesi dell'esame di proposte di legge che risultassero identiche ad altre proposte o a disegni di legge già presentati al Senato. L'esame stesso non dovrebbe poi aver più luogo se nel frattempo fosse trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato. In tal modo si realizzerebbe una evidente economia nello svolgimento dei lavori legislativi.

9. — In relazione poi ad un caso concreto già ampiamente discusso dalla Giunta, si prospetta l'opportunità di stabilire che quando una Commissione ha davanti a sé per l'esame due o più proposte di legge identiche, o vertenti su identica materia, o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame dovrà esserne abbinato.

Anche su questo punto la minoranza della Giunta ha fatto delle riserve. La Camera pertanto dovrà decidere.

10. — La Giunta confida che non mancherà alle sue proposte il suffragio degli onorevoli colleghi e chiede di essere autorizzata a procedere al coordinamento del testo del Regolamento con le odierne modificazioni, e a procedere altresì alla materiale soppressione degli articoli concernenti gli aboliti procedimenti delle tre letture e degli uffici, nonché alle modificazioni di forma inerenti alla necessità di adeguare la dizione di alcuni articoli alle nuove istituzioni, a taluni aggiornamenti sempre di carattere formale, ed infine alla inserzione nel Regolamento di talune disposizioni della Costituzione che si riferiscono direttamente al funzionamento della Camera.

AMBROSINI, *Relatore.*

TESTO ATTUALE**ART. 6-bis DELLE AGGIUNTE**

Per l'esame preliminare degli stati di previsione della spesa dei Ministeri, la Commissione finanze e tesoro si suddivide in Sottocommissioni per gruppi di Ministeri

Ciascuna Sottocommissione sentirà un Comitato di nove membri designati di volta in volta per ciascun bilancio dal presidente della Commissione competente per materia

La nomina delle Sottocommissioni e quella dei Comitati deve essere fatta sulla base della rappresentanza proporzionale e in ogni caso assicurando la partecipazione delle minoranze

Il presidente della Commissione finanze e tesoro presiede le Sottocommissioni riunite

Per le deliberazioni definitive si applica sempre il terzo comma dell'articolo 5

ART. 67

Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate alla Camera nel termine massimo di due mesi, non comprendendo nel termine le vacanze.

Detto termine sarà ridotto alla metà per i disegni e le proposte di legge di cui la Camera abbia deliberato l'urgenza

Nell'atto di presentazione di un disegno o di una proposta di legge, od anche successivamente, il Governo o qualsiasi deputato può chiedere alla Camera che si fissi un termine inferiore a quello indicato nel comma precedenti.

Scaduto il termine, il disegno o la proposta di legge viene iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che la Camera, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine ordinario o quello precedentemente fissato.

TESTO PROPOSTO**ART.**

Appartiene all'esclusiva competenza della Commissione Finanze e Tesoro l'esame preliminare degli stati di previsione dei Ministeri del bilancio e delle finanze, nonché degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro.

Per l'esame preliminare del riepilogo generale della spesa, contenuto in quest'ultimo, la Commissione Finanze e Tesoro si suddivide in Sottocommissioni per gruppi di Ministeri. Ciascuna Sottocommissione sentirà un Comitato di 9 membri designati di volta in volta per ciascun bilancio dal presidente della Commissione competente per materia

La nomina delle Sottocommissioni e quella dei Comitati deve essere fatta sulla base della rappresentanza proporzionale, e in ogni caso assicurando la partecipazione delle minoranze

Il presidente della Commissione Finanze e Tesoro presiede le Sottocommissioni riunite

Per le deliberazioni definitive si applica sempre il terzo comma dell'articolo 5

Gli altri bilanci saranno esaminati dalle singole Commissioni competenti per materia, le quali li presenteranno alla discussione della Camera con propria relazione

ART

Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate alla Camera nel termine massimo di due mesi, non comprendendo nel termine le vacanze.

Detto termine sarà ridotto alla metà per i disegni e le proposte di legge di cui la Camera abbia deliberato l'urgenza

Nell'atto di presentazione di un disegno o di una proposta di legge, od anche successivamente, il Governo o qualsiasi deputato può chiedere alla Camera che si fissi un termine inferiore a quello indicato nel comma precedenti.

Quando non vi sia stata dichiarazione di urgenza il Presidente della Camera può prescrivere alle Commissioni un termine per la presentazione delle relazioni. Il termine potrà essere prorogato dalla Camera su richiesta di un decimo dei componenti della Commissione.

Scaduto il termine, il disegno o proposta di legge viene iscritto all'ordine del giorno e

ART. 11 DELLE AGGIUNTE.

Le Commissioni, permanenti o speciali, possono essere investite della discussione e approvazione di un disegno di legge, ai sensi e agli effetti dell'articolo 72, comma terzo, della Costituzione, su proposta del Presidente approvata dalla Camera per alzata e seduta o dall'Ufficio di Presidenza durante i periodi di aggiornamento.

In quest'ultimo caso l'Ufficio di Presidenza deve comunicare la sua deliberazione ai singoli deputati almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente.

La Commissione riunita in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del disegno di legge secondo le norme del regolamento della Camera, fatta eccezione per quelle riguardanti gli emendamenti di cui all'articolo 90, commi primo, secondo e terzo.

Per richiedere la votazione nominale sarà necessario il numero di quattro deputati: per lo scrutinio segreto, di cinque.

Delle sedute della Commissione sarà redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico.

Ogni deputato, previa comunicazione al Presidente della Camera, può partecipare, in sede legislativa, a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo.

Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, la Commissione è integrata da una Sottocommissione di non più di dodici membri, nominata ogni anno dalla Commissione finanze e tesoro.

discusso sul testo del proponente, salvo che la Camera, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine ordinario o quello precedentemente fissato.

ART. ...

Le Commissioni, permanenti o speciali, possono essere investite dal Presidente della Camera della discussione e approvazione di un disegno di legge, ai sensi e agli effetti dell'articolo 72, comma terzo, della Costituzione, salvo opposizione della Camera stessa all'atto dell'annuncio, che sarà dato nelle 48 ore successive alla presentazione.

Durante i periodi di aggiornamento il Presidente comunica la sua deliberazione ai singoli deputati almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente.

La Commissione si riunisce in sede legislativa, con l'intervento dei Ministri. Udito il relatore nominato dal suo presidente, essa procede alla discussione e approvazione del disegno di legge secondo le norme del presente regolamento, fatta eccezione per quelle riguardanti gli emendamenti di cui all'articolo 82, commi primo, secondo e terzo.

Per richiedere la votazione nominale è necessario il numero di quattro deputati, per lo scrutinio di cinque.

Delle sedute della Commissione è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico.

Ogni deputato, previa comunicazione al Presidente della Camera, può partecipare, in sede legislativa, a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo.

Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, la Commissione è integrata da una Sottocommissione di non più di dodici membri, nominata ogni anno dalla Commissione finanze e tesoro.

Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei disegni di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.

In ogni caso, fino al momento dell'approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

Il presente articolo non si applica, a norma del quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, ai disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 52.

I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato seguiranno il procedimento adottato nella prima loro discussione avanti alla Camera.

Questa può deliberare che siano rimandati alla stessa Commissione che li ha già esaminati.

Quando nella prima discussione fosse stato seguito, pel progetto rinviato, il procedimento delle tre letture, la Camera può deliberare che si rinnovi solo la terza lettura.

ART. 90.

Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente li trasmette alla Commissione.

La presentazione d'articoli aggiuntivi o d'emendamenti fatta dopo dichiarata chiusa la discussione dell'articolo cui si riferiscono non dà diritto a discorrere se non quando siano sottoscritti da cinque deputati.

Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia firmato da dieci deputati.

Gli emendamenti, che importino direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione Finanze e Tesoro perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.

La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo o la Commissione competente, o dieci deputati, non tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento.

Uguale facoltà avrà la Commissione Finanza e Tesoro quando l'articolo aggiuntivo o l'emendamento importi direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata.

La disposizione dei due comma precedenti non è applicabile agli ordini del giorno.

ART. 116-bis.

Nel presentare una interrogazione, il deputato dichiara se intende di avere al risposta scritta. In questo caso, entro sei giorni,

ART. ...

I progetti approvati dalla Camera sono trasmessi direttamente al Senato.

I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato seguiranno il procedimento adottato nella prima loro discussione avanti alla Camera.

Se i disegni di legge approvati dalla Camera sono emendati dal Senato, la Camera delibera di norma soltanto sulle modifiche approvate dal Senato.

Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dal Senato.

ART. ...

Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno 24 ore prima della seduta in cui ha luogo la discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il presidente li trasmette alla Commissione.

Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia in correlazione con precedenti emendamenti e non sia firmato da dieci deputati.

Gli emendamenti, che importino direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione Finanze e tesoro perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.

La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo o la Commissione, o dieci deputati, non tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento.

Uguale facoltà avrà la Commissione Finanze e tesoro quando l'articolo aggiuntivo o l'emendamento importi direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata.

La disposizione dei due commi precedenti non è applicabile agli ordini del giorno.

ART. ...

Nel presentare una interrogazione, il deputato dichiara se intende di avere la risposta scritta. In questo caso, entro dieci giorni,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

il Governo, anche nell'assenza dell'interrogante, dichiara semplicemente di aver data risposta scritta senza entrare in qualsiasi altro modo nell'argomento. Questa risposta sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui viene annunciata alla Camera.

ART. 119.

Un deputato che intenda rivolgere una interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta.

Le interpellanze saranno pubblicate nel resoconto sommario della tornata in cui furono annunziate e fino ad esaurimento verranno trascritte nell'ordine del giorno a cominciare dalla tornata successiva.

ART. 133.

Allorché una proposta di legge d'iniziativa di uno o più deputati è annunciata, la Camera fissa il giorno in cui essa può essere svolta. È in facoltà del proponente di rinunciare allo svolgimento e di chiedere che la proposta stessa sia subito trasmessa alla Commissione competente.

il Governo, anche nell'assenza dell'interrogante, dichiara semplicemente di aver dato la risposta scritta, senza entrare in qualsiasi altro modo nell'argomento. Questa risposta sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui viene annunciata alla Camera.

ART. ...

Un deputato che intenda rivolgere una interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

L'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo *in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.*

Le interpellanze saranno pubblicate nel resoconto sommario della tornata in cui furono annunziate e fino ad esaurimento verranno trascritte nell'ordine del giorno a cominciare dalla tornata successiva.

ART. ...

Allorché una proposta di legge d'iniziativa di uno o più deputati è annunciata, la Camera fissa il giorno in cui essa può essere svolta. È in facoltà del proponente di rinunciare allo svolgimento e di chiedere che la proposta stessa sia subito trasmessa alla Commissione competente.

L'esame di proposte di legge o di disegni di legge presentate alla Camera sarà sospeso per tre mesi se risulta che al Senato è stata già presentata una proposta o un disegno di legge su materia identica. L'esame stesso non avrà più luogo se ne frattempo sia trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato.

Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su materia identica o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame dovrà essere abbinato.